

COMUNE DI SALE MARASINO

Provincia di Brescia

Via Giuseppe Mazzini n. 75 - 25057 Sale Marasino (BS)

Tel. 030 - 9820921 / 9820969 - Fax 030 - 9824104

E-Mail: info@comune.sale-marasino.bs.it



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

(dall'articolo 1 all'articolo 84)

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

(dall'articolo 85 all'articolo 100)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 05.03.1999

Modificato con successive deliberazioni del C.C.:

- n. 31 del 22.04.1999
- n. 25 del 17.04.2000
- n. 9 del 27.02.2002
- n. 30 del 28.06.2005
- n. 23 del 09.05.2018
- n. 31 del 24.09.2020

Riferimenti normativi del presente Regolamento Comunale:

- **DPR 10 settembre 1990, n. 285** (Approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) di seguito abbreviato in DPR;
- **Legge 30 marzo 2001, n. 130** (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) di seguito abbreviata in L. 130;
- **Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6** (Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali), di seguito abbreviato in R.R., **come modificato dal Regolamento Regionale 6 febbraio 2007 n.1** ;
- **Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33** (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità).

INDICE PER ARTICOLI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - disposizioni

- Articolo **1** (oggetto del regolamento)
- Articolo **2** (competenze)
- Articolo **3** (responsabilità)
- Articolo **4** (servizi gratuiti e a pagamento)
- Articolo **5** (atti a disposizione del pubblico)

CAPO II - depositi di osservazione e obitori

- Articolo **6** (depositi di osservazione e obitori)

CAPO III - feretri

- Articolo **7** (deposito della salma nel feretro)
- Articolo **8** (verifica e chiusura feretri)
- Articolo **9** (feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto)
- Articolo **10** (fornitura gratuita dei feretri)
- Articolo **11** (piastrina di riconoscimento)

CAPO IV - trasporti funebri

- Articolo **12** (modalità di trasporto e percorso)
- Articolo **13** (trasporti funebri)
- Articolo **14** (trasporti gratuiti ed a pagamento)
- Articolo **15** (orario dei trasporti)
- Articolo **16** (norme generali per i trasporti)
- Articolo **17** (riti religiosi)
- Articolo **18** (trasferimento di salme senza funerale)
- Articolo **19** (morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività)
- Articolo **20** (trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione)
- Articolo **21** (trasporto del feretro a piedi)
- Articolo **22** (trasporti all'estero o dall'estero)
- Articolo **23** (trasporto di ceneri e resti)
- Articolo **24** (rimessa dei carri funebri e sosta dei carri funebri di passaggio)

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - cimiteri

- Articolo **25** (elenco cimiteri)
- Articolo **26** (disposizioni generali - vigilanza)
- Articolo **27** (reparti speciali nel cimitero)
- Articolo **28** (ammissione delle salme nel cimitero)
- Articolo **28 bis** (sepoltura gratuita di sacerdoti e religiose)
- Articolo **29** (ammissione nei reparti speciali)

CAPO II - disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

- Articolo **30** (disposizioni generali)
- Articolo **31** (piano regolatore cimiteriale)

CAPO III - inumazione e tumulazione

- Articolo **32** (inumazione)
- Articolo **33** (lapidi e piani d'appoggio)
- Articolo **34** (tumulazione)
- Articolo **34 bis** (tumulazione in loculo)
- Articolo **35** (deposito provvisorio)

CAPO IV - esumazioni ed estumulazioni

- Articolo **36** (esumazioni ordinarie)
- Articolo **36 bis** (caduti di guerra)
- Articolo **37** (avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie)
- Articolo **38** (esumazioni straordinarie)
- Articolo **39** (estumulazioni)
- Articolo **40** (spese per esumazioni ed estumulazioni)
- Articolo **41** (raccolta delle ossa)
- Articolo **42** (oggetti da recuperare)
- Articolo **43** (disponibilità dei materiali)

CAPO V - cremazione

- Articolo **44** (crematorio)
- Articolo **45** (autorizzazione per la cremazione e destinazione ceneri)
- Articolo **45 bis** (feretri per la cremazione)
- Articolo **45 ter** (Cremazione per insufficienza di sepolture)
- Articolo **45 quater** (Affidamento urna cineraria)

- Articolo **46** (urne cinerarie)

CAPO VI - polizia del cimitero

- Articolo **47** (orario)
- Articolo **48** (disciplina dell'ingresso)
- Articolo **49** (comportamento all'interno del cimitero)
- Articolo **50** (riti funebri)
- Articolo **51** (epigrafi e ornamenti)
- Articolo **52** (fiori e piante ornamentali)
- Articolo **53** (materiali ornamentali)

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - tipologie e manutenzione delle sepolture

- Articolo **54** (sepulture private)
- Articolo **55** (durata delle concessioni)
- Articolo **56** (modalità di concessione)
- Articolo **57** (uso delle sepolture private)
- Articolo **58** (manutenzione delle sepolture private)

- Articolo **59** (costruzione di manufatti privati)
- Articolo **60** (revoca)
- Articolo **61** (decadenza)
- Articolo **62** (provvedimenti conseguenti alla decadenza)
- Articolo **63** (estinzione delle concessioni)

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - imprese e lavori privati

- Articolo **64** (accesso al cimitero)
- Articolo **65** (costruzione e modifica di sepolture)
- Articolo **66** (responsabilità connesse ai lavori)
- Articolo **67** (recinzione area di lavoro, materiali di scavo)
- Articolo **68** (introduzione e deposito di materiali)
- Articolo **69** (orario di lavoro)
- Articolo **70** (vigilanza sui lavori)
- Articolo **71** (obblighi e divieti per il personale addetto al cimitero)

CAPO II - imprese di pompe funebri

- Articolo **72** (funzioni e licenza)
- Articolo **73** (divieti)

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - disposizioni varie

- Articolo **74** (sepoltura gratuita di cittadini illustri o benemeriti)
- Articolo **75** (schedario e mappa)
- Articolo **76** (scadenzario)
- Articolo **77** (registro giornaliero delle operazioni cimiteriali)

CAPO II - disposizioni transitorie e finali

- Articolo **78** (efficacia delle disposizioni del regolamento)
- Articolo **79** (responsabilità verso i cointeressati)
- Articolo **80** (Responsabile del servizio)
- Articolo **81** (tombe di famiglia e per collettività. Mutamento rapporto concessorio)
- Articolo **82** (rimesse di carri funebri esistenti)
- Articolo **83** (norme generali)
- Articolo **84** (tariffario)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
disposizioni

Articolo 1 (oggetto del regolamento)

Il presente regolamento disciplina, in osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali: quelli relativi alla destinazione di salme e cadaveri, nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; quelli relativi ai trasporti funebri; quelli relativi alla costruzione gestione e custodia del cimitero e locali annessi; quelli relativi alla concessione di manufatti relativi alla sepoltura privata; quelli relativi alla cremazione ed in genere quelli relativi alle attività connesse con la cessazione della vita.

Articolo 2 (competenze)

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, e dai responsabili dei servizi, secondo le attribuzioni e le competenze indicate nel regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della L. 8 giugno 1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda per i servizi sanitari locali e sono disciplinati dai rispettivi regolamenti, statuti e convenzioni.

I servizi di polizia mortuaria gestiti in economia sono affidati al personale comunale secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 51 della L. 8 giugno 1990 n. 142.

Articolo 3 (responsabilità)

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee ai servizi comunali o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, all'interno del cimitero, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 (servizi gratuiti e a pagamento)

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, ritenuti indispensabili ed esplicitamente indicati dalla legge o dal presente regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18;
- c) l'uso delle celle frigorifere comunali, ove esistenti.
- d) il trasporto funebre nell'ambito del comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14;
- e) la concessione di fossa per l'inumazione in campo comune, restando a carico del coniuge, se vivente, o dei parenti in linea retta e/o collaterale fino al 2° grado, le spese relative all'esecuzione dei lavori;
- f) la deposizione delle ossa e dei resti mortali in ossario comune e delle ceneri in cinerario comune;
- g) la fornitura del feretro, il trasporto e l'inumazione per i cadaveri il cui coniuge, se vivente, o i parenti in linea retta e/o collaterale fino al 2° grado a seguito di opportune verifiche, non risultino

in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico secondo quanto specificato al successivo art. 10;

h) la cremazione e l'eventuale dispersione delle ceneri in cinerario comune, nei casi di indigenza accertata del defunto. In questo caso gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e gli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione.

Lo stato di indigenza o di bisogno è attestato dal Responsabile del Settore Amministrativo.

Tutti gli altri servizi sono da considerarsi a pagamento secondo le tariffe approvate dai competenti organi del Comune.

Articolo 5 (atti a disposizione del pubblico)

Presso il cimitero è tenuto il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990, che dev'essere compilato giornalmente da parte degli addetti ogni volta che si verifichi un evento per il quale vi è l'obbligo di annotazione.

Lo stesso registro, insieme con gli schedari relativi alle concessioni cimiteriali, dev'essere tenuto ed aggiornato, a cura del Responsabile del Servizio Contratti, presso l'ufficio comunale, a disposizione di chiunque possa avere interesse a consultarlo e ne sia legittimato

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico, sia nell'ufficio comunale che nel cimitero:

- a) L'orario di apertura e chiusura del cimitero stesso;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

depositi di osservazione e obitori

Articolo 6 (depositi di osservazione e obitori)

A richiesta del coniuge, se vivente, o dei parenti in linea retta e/o collaterale fino al 2° grado la salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- a) alla sala del commiato (presso strutture all'uopo convenzionate o presso strutture private);
- b) all'obitorio o deposito di osservazione del Comune;
- c) all'abitazione propria o dei familiari.

Nel cimitero comunale è stata realizzata una sala mortuaria che può essere utilizzata come deposito di osservazione.

L'ammissione nei depositi di osservazione e negli obitori è autorizzata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone, compresi i familiari, diverse da quelle legittimate in forza della rispettiva funzione o da specifiche disposizioni.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive, anche se soltanto sospettate tali, sono tenute in osservazione, quando vi sia compresenza di altri cadaveri, in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.

I locali deputati alle funzioni di cui al presente regolamento sono individuati e descritti nel piano regolatore cimiteriale che ne costituisce parte integrante.

CAPO III **feretri**

Articolo 7 (deposizione del cadavere nel feretro)

Nessun cadavere può essere sepolto o tumolato se non chiuso in cassa avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9

In ciascuna cassa non si può racchiudere che un solo cadavere ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.

Il cadavere deve essere collocato nella bara rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

Se la morte è causata da malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante o con le altre cautele che potrebbero essere individuate dalla Giunta Regionale.

In caso di tumulazione è consentita solo quella in loculo stagno.

Articolo 8 (verifica e chiusura feretri)

La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'A.T.S., è attestata dall'incaricato al trasporto, che provvede, a norma dell'art. 36 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Articolo 9 (feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto) (1)

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo.

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del DPCM 26 maggio 2000 tab. A) se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già inumata o tumulata, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di scheletrizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10 (fornitura gratuita dei feretri)

Il comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9, lettera a) e lettera e), per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia rifiuto in tal senso da parte dei familiari e non sussistano le condizioni giuridiche per obbligare i medesimi all'assunzione delle relative spese.

Lo stato di indigenza o di bisogno è attestato dal Responsabile del Settore Amministrativo.

Articolo 11 (piastrina di riconoscimento)

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV **trasporti funebri**

Articolo 12 (modalità del trasporto e percorso)

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono stabiliti con determinazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, sentito il parere non vincolante della giunta comunale.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto dalla chiesa al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Il corteo funebre è sempre scortato, salvi i casi di forza maggiore, da agenti di polizia locale. Esso deve seguire il percorso indicato nel piano regolatore cimiteriale, salvo eventuali temporanee variazioni dovute a particolari circostanze, che devono risultare da apposito provvedimento del Sindaco. Deve lasciare il passo soltanto ai veicoli adibiti a servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Articolo 13 (trasporti funebri)

Il trasporto e il seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti e prodotti abortivi sono soggetti ad autorizzazione.

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti a mezzo di carro funebre avente i requisiti di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990 n. 285, a cura della famiglia del defunto.

L'utilizzo di mezzi speciali deve essere autorizzato dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 14 (trasporti gratuiti ed a pagamento)

I trasporti funebri sono di norma a pagamento: quando il Comune li gestisce con mezzi propri, stabilisce i limiti di tariffa e li esercita con unica categoria.

Sono gratuiti, con onere a carico del Comune, quando non vi sono familiari superstiti al deceduto ovvero quando i familiari si trovano in condizioni di indigenza o di bisogno accertate e certificate dal Sindaco.

Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.

Articolo 15 (orario dei trasporti)

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con determinazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Nel caso di concomitanza di più funerali nella stessa giornata, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria, sentiti i familiari dei deceduti e gli addetti al servizio stesso, fissa l'ora di svolgimento secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso. Dispone gli adempimenti necessari per coordinare di conseguenza i rispettivi interventi del personale addetto.

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Articolo 16 (norme generali per i trasporti)

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 19 a 32 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9.

Inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del d.P.R. 285/90.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 17 (riti religiosi)

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni contenute nel presente regolamento per quanto riguarda lo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa o in altro luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 18 (trasferimento di salme senza funerale)

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del d.P.R. 285/90 e chiuso, anche in via temporanea, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

I trasferimenti che precedono il funerale, dall'abitazione o da altro luogo fino alla chiesa o luogo di culto, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero dei nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 19 (morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività)

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ASL prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 20 (trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione)

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria su istanza degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, debitamente autorizzati.

Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria osservate le norme di cui all'art. 25 del d.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unica determinazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 21 (trasporto del feretro a piedi)

In casi particolari il trasporto funebre può essere effettuato, per l'intero percorso dalla chiesa o da altro luogo di culto al cimitero, o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi il trasporto dovrà garantire lo svolgimento in condizioni atte ad evitare ogni danneggiamento al feretro e ad assicurare l'incolumità delle persone che lo trasportano e di quelle che seguono il corteo.

Nel caso di cui al presente articolo il Comune è sollevato da ogni responsabilità.

Articolo 22 (trasporti all'estero o dall'estero)

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Articolo 23 (trasporto di ceneri e resti)

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile di polizia Mortuaria.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

Articolo 24 (rimessa dei carri funebri e sosta dei carri funebri di passaggio)

Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.

L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile del servizio di igiene pubblica della ASL, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

I carri funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

TITOLO II
CIMITERI

CAPO I
cimiteri

Articolo 25 (elenco cimiteri)

Il Comune provvede al servizio di tumulazione/inumazione nel cimitero monumentale esistente in località "Contrada dell'Orizzo", in Via Provinciale.

Articolo 26 (disposizioni generali - vigilanza)

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, fatte salve le sole autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, il quale li esercita per mezzo degli addetti e dei responsabili secondo le competenze e attribuzioni indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il Comune provvede alla manutenzione ed alla custodia del cimitero in forma diretta, ovvero con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della L. 8/6/1990 n. 142.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Articolo 27 (reparti speciali nel cimitero)

All'interno del cimitero può essere previsto uno speciale campo di inumazione, individuato dal piano regolatore cimiteriale, destinato al seppellimento delle salme di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 28 (ammissione delle salme nel cimitero)

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme, le ceneri e/o i resti mortali di persone decedute nel territorio del Comune;
- b) le salme, le ceneri e/o i resti mortali di persone, ovunque decedute, che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) le salme, le ceneri e/o i resti mortali di persone di età superiore ai 40 anni, che, ovunque decedute o ovunque residenti al momento della morte, abbiano avuto la residenza nel Comune di Sale Marasino per almeno 20 anni;
- d) le salme, le ceneri e/o i resti mortali di persone di età fino ai 40 anni che, ovunque decedute o ovunque residenti al momento della morte, abbiano avuto la residenza nel Comune di Sale Marasino per almeno la metà della propria vita;
- e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri e/o i resti mortali delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia e degli aventi diritto ai sensi del successivo art. 55;
- f) in deroga ai requisiti di cui alle lettere a, b, c, d sono parimenti accolti i resti mortali e le ceneri provenienti da altro Comune o da altro Cimitero se è richiesto l'inserimento degli stessi in un loculo o ossario individuale già occupato da un feretro o da ceneri e/o resti mortali, purché appartenenti al coniuge, ai figli, ai genitori, ai nonni e/o a fratelli/sorelle del defunto. La possibilità di inserimento è consentita soltanto per il periodo di vigenza della concessione originaria.
- g) sono accolti altresì, a domanda dei genitori di cui almeno uno residente in questo Comune, i nati morti e, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90, i prodotti del concepimento.

Articolo 28 bis (concessione gratuita di loculi a sacerdoti e religiose)

Negli appositi settori del Cimitero comunale sono tumulate le salme, le ceneri o i resti mortali di sacerdoti e religiose che siano nati nel Comune di Sale Marasino, oppure che siano deceduti o residenti al momento della morte nel Comune di Sale Marasino o che abbiano prestato la loro opera nel Comune di Sale Marasino per almeno 20 anni. La tumulazione non comporta spese. Decorsi 40 anni dalla tumulazione il Comune può procedere all'estumulazione ordinaria per fare spazio ad eventuali successive tumulazioni.

Articolo 29 (ammissione nei reparti speciali)

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. 445/2000.

CAPO II

disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Articolo 30 (disposizioni generali)

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie ventennali.

La collocazione e la delimitazione dei campi destinati alle inumazioni, dei colombari destinati alle tumulazioni e di ogni altro spazio collocato all'interno e all'esterno del cimitero, fino al contorno della relativa fascia di rispetto, sono indicate nella planimetria che segue, parte integrante del presente regolamento e del piano regolatore cimiteriale.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono conformi a quanto dispone il d.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Il cimitero dispone anche di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del d.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi, in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del d.P.R. 10/9/1990, n. 285 e dal successivo art. 31.

Articolo 31 (piano regolatore cimiteriale)

Il Comune, a norma dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004, è dotato di un piano regolatore cimiteriale.

Ogni venti anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

La documentazione dei piani cimiteriali e dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al Regolamento Regionale n. 6/2004.

Il piano regolatore cimiteriale, che costituisce parte integrante del presente regolamento, è stato redatto con riferimento ad un arco temporale di trenta anni. Esso è costituito dalle disposizioni riportate agli articoli dall'85 al 100 e dagli elaborati allegati.

CAPO III

inumazione e tumulazione

Articolo 32 (inumazione)

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'A.T.S. ai fini delle cautele igienico – sanitarie.

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate

gratuitamente ogniqualevolta non sia richiesta una sepoltura privata.

b) sono private le sepolture per inumazione di durata uguale o superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

I cadaveri verranno inumati con i piedi rivolti verso il lago.

La durata della concessione d'uso del terreno, a seguito di apposito contratto, è di anni 20 dall'inumazione, previo pagamento della tariffa prevista da apposito provvedimento della Giunta Comunale. E' riservata però agli eredi di chiedere nuovamente la concessione per ulteriori 10 anni dietro pagamento della tariffa prevista al momento del rinnovo della concessione.

Articolo 33 (lapidi e piani d'appoggio)

Nei campi comuni di inumazione, ogni fossa è contraddistinta da una lapide, fornita e messa in opera dal Comune, costruita con i materiali, le dimensioni e le caratteristiche indicate nel piano regolatore cimiteriale, sulla quale verrà applicata una targhetta in materiale inalterabile con riportati il nome e cognome, la data di nascita e quella di morte del defunto.

Nei campi privati di inumazione, ogni fossa è contraddistinta da lapide e piani d'appoggio con le caratteristiche indicate nel piano regolatore cimiteriale, forniti, posti in opera, mantenuti e conservati in condizioni di adeguato decoro a cura e spese dei concessionari.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del d.P.R. 10-9-1990, n. 285.

Articolo 34 (tumulazione)

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in strutture murarie costituite da loculi e celle ossario costruite dal Comune e concesse temporaneamente ai privati, ovvero da tombe di famiglia o per collettività costruite dai concessionari delle rispettive aree e diritti.

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- loculi individuali;
- colombarietti per la raccolta dei resti mortali;
- colombarietti per la raccolta di urne cinerarie;
- cappelle gentilizie.

Le concessioni per le sepolture private a sistema di tumulazione sono disciplinate dal titolo III del presente regolamento.

Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, che non potranno essere inferiori alle seguenti: lunghezza mt. 2,25, altezza mt. 0,70, larghezza mt. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, sia che si tratti di tumulazione laterale che frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76, comma 8 e 9, del d.P.R. 10-9-1990, n. 285.

Gli ossari individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a mt. 0,70×0,30×0,30.

Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a mt. 0,40 di lunghezza, mt. 0,40 di altezza e mt. 0,40 di larghezza.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al Regolamento Regionale n. 6/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 1 del 6/2/2007.

Art. 34 bis (Tumulazione in loculo).

Nel loculo già occupato da un feretro possono essere collocate, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

La possibilità di inserimento:

- è consentita soltanto per il periodo di vigenza della concessione originaria.
- è limitata ai resti ossei o alle ceneri del coniuge, dei figli, dei genitori, dei nonni e/o dei fratelli/sorelle del defunto.

E' implicito che al termine dell'eventuale proroga successiva alla scadenza del trentennio, sarà consentita la collocazione delle cassette contenenti i reperti ossei negli appositi ossari individuali se disponibili, previo ottenimento della relativa concessione.

Ogni spesa inerente il trasferimento della cassetta, nella quantificazione che sarà stabilita dal Comune, si intende totalmente a carico del richiedente.

Articolo 35 (deposito provvisorio)

Il cimitero comunale non dispone di loculi da destinare esclusivamente a deposito provvisorio dei feretri in caso di richiesta in tal senso da parte dei concessionari di aree o manufatti per la costruzione di tombe di famiglia o sepolcri speciali.

La concessione provvisoria è peraltro consentita, per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori relativi al sepolcro permanente, utilizzando i loculi destinati alla concessione trentennale, applicando la relativa tariffa proporzionalmente ridotta in funzione del tempo effettivo di permanenza del feretro nel loculo.

La successiva traslazione deve essere compiuta nel pieno rispetto delle relative norme igienico-sanitarie.

Può essere consentita, con analoghe modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV **esumazioni ed estumulazioni**

Articolo 36 (esumazioni ordinarie)

Il turno ordinario di inumazione, nei campi comuni, è di dieci anni (articolo 82 del D.P.R. n. 285/90). Il turno ordinario di inumazione, nei campi privati, è di venti anni, con possibilità di rinnovo della relativa concessione, per una sola volta, per ulteriori dieci anni.

Le esumazioni possono essere eseguite in qualunque periodo dell'anno, di norma non durante i mesi di giugno, luglio e agosto.

Orari e modalità di esecuzione sono fissati dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria con propria determinazione.

Delle operazioni di esumazione ordinaria è data preventiva pubblicità dal Comune per almeno 90 giorni con pubbliche affissioni, all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, degli elenchi delle salme da esumare.

I resti mortali provenienti dalle esumazioni sono collocati, a richiesta degli interessati e previa concessione, nelle celle-ossario ovvero, in carenza di tale richiesta, nell'ossario comune.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Se la salma esumata si presenta completamente scheletrizzata si applica quanto disposto nel successivo articolo 41.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno scheletrizzato. In caso di mancata o incompleta scheletrizzazione, il cadavere viene inumato in campo comune per 5 anni, che si riducono a 2/3 in caso vengano usate particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione, ai sensi dell'art. 20 comma 10 del Regolamento Regionale 6/2/2007 n.1.

Inoltre, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata, i resti mortali potranno:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferiti in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviati, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Articolo 36 bis (caduti di guerra)

I cadaveri, i resti, le ceneri dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione sono esenti dai normali turni di esumazione. Il Comune è obbligato a conservarli fino a quando non saranno definitivamente sistemati negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

Articolo 37 (avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie)

E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria disporre ed autorizzare le operazioni che si svolgono all'interno del cimitero in relazione alle scadenze, agli avvicendamenti ed alle traslazioni conseguenti all'applicazione del presente regolamento.

Il Responsabile del servizio Contratti provvede entro il mese di settembre di ogni anno, avvalendosi anche di sistemi informatici, alla stesura di elenchi, tabulati e scadenzari con l'indicazione delle salme per le quali, nell'anno successivo, scade la concessione o, relativamente alle salme inumate nei campi comuni, giunge a scadenza il turno ordinario di esumazione. Tale elenco è pubblicato all'albo comunale e presso il cimitero a partire da ottobre e per l'intero anno in cui maturano le scadenze. Ai familiari superstiti, ove individuabili e reperibili, dev'essere inviato specifico avviso di scadenza contenente i dati essenziali di riferimento e l'indicazione delle possibilità di rinnovo o di trasferimento nelle celle-ossario individuali, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data stabilita per l'inizio delle operazioni di esumazione.

Articolo 38 (esumazioni straordinarie)

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei soggetti di cui al precedente art. 4 comma e) e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra fossa del cimitero o in altro cimitero o per cremazione.

E' consentito ai soggetti di cui al precedente art. 4 comma e) richiedere l'esumazione straordinaria del feretro per spostamento in un'altra fossa libera del cimitero comunale a scopo di riavvicinamento ad altri familiari defunti, al verificarsi di una di queste condizioni:

- a) la fossa richiesta deve essere adiacente alla fossa nella quale sia stato inumato il coniuge, un parente in linea retta entro il 2° grado del defunto o un fratello /sorella.
- b) non devono essere decorsi più di 24 mesi dall'inumazione del feretro di cui si richiede lo spostamento.

Le esumazioni straordinarie non si possono effettuare, se non su ordine dell'Autorità Giudiziaria per circostanze eccezionali e sempre dietro parere del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta per malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ATS dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Articolo 39 (estumulazioni)

Le estumulazioni, come le inumazioni, si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere delle concessioni a tempo determinato e quelle effettuate, per altro motivo, dopo una permanenza del feretro nel tumulo non inferiore a trenta anni.

Delle operazioni di estumulazione ordinaria è data preventiva pubblicità dal Comune con pubbliche affissioni, all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni degli elenchi delle salme da estumulare.

Le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite prima della scadenza dei suddetti trent'anni sia a richiesta dei soggetti di cui al precedente art. 4 comma e) e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi sia su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

E' consentito ai soggetti di cui al precedente art. 4 comma e) e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi richiedere l'estumulazione straordinaria del feretro per spostamento in un altro loculo libero del cimitero comunale a scopo di riavvicinamento ad altri parenti defunti, al verificarsi di una di queste condizioni:

- a) il loculo richiesto deve essere adiacente ad un loculo nel quale sia stato tumulato il coniuge oppure un parente in linea retta o collaterale entro il 2° grado del defunto intendendo per "adiacente" uno dei loculi che toccano, anche se con un solo angolo, il loculo dove risulta tumulato il coniuge o il parente di cui sopra;

b) il loculo richiesto deve trovarsi nella stessa colonna del loculo nel quale sia stato tumulato il coniuge oppure un parente in linea retta entro il 2° grado del defunto o collaterale, nel caso in cui anche tutti gli altri loculi della colonna siano occupati da parenti.

Nel caso in cui vengano presentate più richieste per lo stesso loculo, si procederà all'assegnazione in base all'ordine di presentazione delle richieste al protocollo del Comune.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio Contratti redige, avvalendosi anche di sistemi informatici, l'elenco delle concessioni temporanee che scadono l'anno successivo. Tale elenco è pubblicato all'albo comunale e presso il cimitero a partire da ottobre e per l'intero anno in cui maturano la scadenza. Ai familiari superstiti, ove individuabili e reperibili, dev'essere inviato, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data stabilita per l'inizio delle operazioni di estumulazione, specifico avviso di scadenza contenente i dati essenziali di riferimento e l'indicazione delle possibilità di rinnovo o di trasferimento nelle celle-ossario individuali.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale ed i relativi ordini impartiti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

I resti mortali per i quali si è compiuto il processo di scheletrizzazione vengono raccolti in cassette di zinco da destinare a celle-ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e pagamento della relativa tariffa. Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non si è provveduto al versamento della tariffa, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa scheletrizzazione, e salvo che non disponga diversamente la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune alle condizioni di cui al precedente art. 36, con sostituzione della cassa originaria con un contenitore in materiale biodegradabile ed addizione di enzimi biodegradanti.

Tale ulteriore inumazione è disciplinata dagli articoli da 32 a 38 del presente regolamento.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria con apposita determinazione.

Articolo 40 (spese per esumazioni ed estumulazioni)

Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a cura e spese del Comune che richiederà ai familiari il pagamento delle somme previste in tariffa.

Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si fa riferimento al DPR 115 del 30/5/2002, trasmettendo alla stessa Autorità la fattura relativa ai costi sostenuti, ivi compresi quelli del personale comunale.

Articolo 41 (raccolta delle ossa)

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in cella-ossario o sepoltura privata.

Articolo 42 (oggetti da recuperare)

Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o comunque prima che questa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato alla parte e l'altro è conservato agli atti del servizio cimiteriale.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune, che destinerà il ricavato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 43 (disponibilità dei materiali)

I manufatti ed i materiali installati sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni ed estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente, entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o l'estumulazione ovvero la scadenza delle concessioni, di averne titolo, passano in proprietà al Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero oppure alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento del cimitero.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego dei materiali e dei manufatti di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il secondo grado, purchè i materiali ed i manufatti siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, i cippi, le lapidi, i piani d'appoggio ed i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione o l'estumulazione ordinarie possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose, che ne facciano richiesta, per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvista, purchè gli stessi si trovino in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune, sia all'interno che all'esterno del cimitero, secondo quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale e da successivi specifici provvedimenti.

CAPO V **cremazione**

Articolo 44 (crematorio)

Il Comune non dispone di impianto di cremazione e si avvale, in caso di richiesta in tal senso, del più vicino impianto debitamente autorizzato.

Articolo 45 (autorizzazione per la cremazione e destinazione ceneri)

L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, secondo le modalità e i principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono individuate dalla legge dello Stato.

Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi o celle-ossario all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate;
- b) disperse in area cimiteriale o in natura o in aree private con le modalità previste dall'art. 3 commi c e d della legge 130/2001

La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove si trova il cimitero.

- c) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

Articolo 45 bis (feretri per la cremazione)

In caso di cremazione è autorizzato l'uso di feretri in legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Articolo 45 ter (Cremazione per insufficienza di sepolture)

Come previsto dall'art. 73, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di specifico avviso.

Articolo 45 quater (affidamento urna cineraria)

Nel caso in cui il defunto abbia disposto l'affidamento dell'urna con le ceneri, o sia manifestata volontà in tal senso dal coniuge o, in difetto, dalla maggioranza dei parenti aventi titolo, viene redatto apposito verbale, utilizzando il modulo allegato alla delibera della giunta regionale 21 gennaio 2005, n. UM/20278, con il quale il congiunto dichiara:

- di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna;
- di conservare l'urna in luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali;
- di essere stato informato che, nel caso intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, è tenuto a conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero;
- che le ceneri del defunto saranno custodite presso l'abitazione, luogo di residenza legale del richiedente, sotto la propria diligente custodia, garantendone la non profanazione.

L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Articolo 46 (urne cinerarie)

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, nonché la data di nascita e quella della morte.

A richiesta degli interessati e previa concessione temporanea, l'urna è collocata in cella-ossario. In caso contrario le ceneri sono collocate nell'ossario comune oppure, ove ne ricorrano le condizioni, in sepoltura privata.

Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. C) e lett. D) della legge 30/3/2001 n. 130.

CAPO VI **polizia del cimitero**

Articolo 47 (orario)

L'orario di apertura del cimitero al pubblico è stabilito dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria in base ai criteri stabiliti dalla Giunta Comunale. Il relativo avviso dev'essere esposto presso l'ingresso del cimitero.

L'apertura del cancello automatico deve coincidere con l'orario di apertura al pubblico, mentre la sua chiusura dev'essere programmata ad almeno mezz'ora dopo il termine previsto per l'accesso delle persone. Deve sempre essere presente e funzionante un congegno, sia elettrico che manuale, per l'apertura del cancello dall'interno.

Articolo 48 (disciplina dell'ingresso)

Nel cimitero si può entrare esclusivamente a piedi, fatte salve le attività degli addetti e le specifiche autorizzazioni che il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere in presenza di condizioni o circostanze eccezionali.

L'ingresso è vietato:

- a) A tutti coloro che sono accompagnati da cani (tranne i cani per non vedenti) o da altri animali.
- b) Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in altre condizioni che siano in contrasto con il dovuto rispetto del luogo.

All'interno del cimitero è vietata l'attività di questua.

I minori di anni dieci devono essere accompagnati da adulti.

Articolo 49 (comportamento all'interno del cimitero)

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, quali ad esempio fumare, tenere un comportamento chiassoso, danneggiare tombe o arredi, disturbare in qualsiasi modo lo svolgimento dei cortei e dei riti funebri o il raccoglimento dei visitatori.

E' vietata qualsiasi attività commerciale.

Articolo 50 (riti funebri)

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Le commemorazioni e le celebrazioni che possono indurre la presenza di un pubblico numeroso devono essere preventivamente comunicate al Responsabile del servizio di polizia mortuaria perchè disponga le necessarie precauzioni.

Articolo 51 (epigrafi e ornamenti)

Fermo restando quanto previsto nel piano regolatore cimiteriale, sulle tombe e sulle lapidi possono essere iscritte brevi espressioni rituali, da esprimersi in lingua italiana con la possibilità di una citazione in altra lingua.

Articolo 52 (fiori e piante ornamentali)

Gli ornamenti di fiori freschi o di piantine ornamentali, non appena avvizziti, devono essere tolti e collocati negli appositi contenitori a cura di chi li ha impiantati o depositi.

Il personale incaricato curerà comunque che il cimitero sia mantenuto in perfette condizioni di decoro, provvedendo sia per i propri compiti d'ufficio che, ove si rendesse necessario, in sostituzione dei concessionari delle tombe che presentano condizioni non adeguate e segnalando l'incuria al Responsabile del servizio di polizia mortuaria per le eventuali azioni di rivalsa.

Articolo 53 (materiali ornamentali)

Anche per le lapidi, i copritomba, i piani d'appoggio e gli arredi che presentino carenze di manutenzione o aspetto indecoroso, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dispone, previa diffida ai concessionari, la rimozione o la sistemazione a cura del personale comunale, con immediata rivalsa per il recupero delle spese sostenute.

I materiali rimossi vengono eliminati o recuperati con le modalità di cui al precedente articolo 43.

TITOLO III **CONCESSIONI**

CAPO I **tipologie e manutenzione delle sepolture**

Articolo 54 (sepulture private)

Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso a privati o ad enti, oltre che per la sepultura in fossa individuale nei campi di inumazione privati, anche per l'adeguamento delle sepulture esistenti a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano esclusivamente i loculi e le celle-ossario.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo di cui all'apposito tariffario.

Alle sepulture private, sia a sistema di inumazione che di tumulazione, si applicano le disposizioni del presente regolamento e quelle generali stabilite dal d.P.R. n. 285/90.

Il diritto d'uso della sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro in capo al Comune il diritto della nuda proprietà.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'oggetto della concessione, le relative clausole e condizioni, le generalità del defunto e del concessionario (ad esclusione delle concessioni di aree per la costruzione o l'adeguamento di tombe di famiglia o per collettività), la data della morte e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

Per i loculi, le celle-ossario e le aree per le fosse di inumazione nei campi privati, l'atto concessorio, sottoscritto dal Responsabile Servizio Patrimonio, è preceduto dall'individuazione dell'oggetto della concessione da parte del Responsabile Servizio Contratti, secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 56.

Non sono consentite prenotazioni di loculi, celle-ossario o aree per fosse private nei campi di inumazione.

E' ammessa in ogni momento la retrocessione in favore del Comune.

Articolo 55 (durata delle concessioni)

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. n. 285/90.

La rispettiva durata è fissata come segue:

a) Le tombe di famiglia concesse a tempo indeterminato prima dell'entrata in vigore del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, maturano la loro scadenza, e tornano alla piena disponibilità del Comune, solo se previsto dall'atto a suo tempo sottoscritto. Le ulteriori concessioni di aree previste dal piano regolatore cimiteriale per il riallineamento delle tombe di famiglia esistenti hanno durata pari a 99 anni e sono rinnovabili, previo pagamento del canone previsto in tariffa, per una durata che consenta di far coincidere la scadenza della concessione integrativa con l'esaurimento di quella principale. Nel caso in cui la concessione originaria si esaurisca prima dei 99 anni previsti per quella integrativa, anche quest'ultima cesserà i propri effetti nella stessa data. Non è prevista la concessione di ulteriori aree per la costruzione di tombe di famiglia o sepolture collettive o privilegiate.

Nelle tombe di famiglia, se nell'atto di concessione non è diversamente stabilito, hanno diritto di sepoltura: il titolare della concessione, il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta e i rispettivi coniugi, i fratelli e le sorelle.

Le tombe di famiglia o per collettività costruite su aree giunte ad esaurimento del diritto d'uso torneranno nella piena disponibilità del Comune ed i loculi che le compongono verranno assegnati a privati mediante concessione a tempo determinato, secondo le regole fissate per tali concessioni, e previo pagamento del corrispettivo previsto da apposito tariffario. Le modalità di riutilizzo, in senso edilizio, sono definite dal piano regolatore cimiteriale o da specifici provvedimenti amministrativi.

b) Le aree per le fosse di inumazione nei campi privati sono concesse per un periodo di vent'anni. La relativa concessione può essere rinnovata, per una sola volta, per ulteriori dieci anni.

Relativamente alle salme inumate negli attuali campi prive di un atto concessorio, il Comune potrà procedere all'esumazione trascorsi 20 anni dalla sepoltura, se alla scadenza non interverrà richiesta di concessione per ulteriori dieci anni da parte degli eredi o dei familiari.

Gli eredi e i familiari saranno informati della possibilità di richiedere la concessione tramite avviso da pubblicare all'albo comunale e al cimitero

Le salme inumate da oltre trent'anni potranno essere esumate, senza possibilità per gli eredi o familiari di richiedere la concessione dell'area per un ulteriore periodo.

Le esumazioni saranno eseguite nei tempi e nei modi previsti dal regolamento.

c) I loculi individuali sono concessi per un periodo di trent'anni. La relativa concessione può essere rinnovata, per una sola volta, per ulteriori dieci anni.

Per i loculi concessi a suo tempo in assenza di feretro ("concessione a disposizione"), eccezionalmente si stabilisce che deve essere comunque garantita la durata trentennale della concessione con feretro ed il suo possibile rinnovo per dieci anni prevedendo quanto segue:

1 - nel caso di loculo a "disposizione" per il quale non sia stato concluso il periodo di trenta anni previsto dalla "concessione a disposizione" (senza feretro), al momento dell'occupazione con feretro si dovrà rilasciare una nuova concessione di durata trentennale per la quale dovrà essere corrisposta la tariffa vigente al momento del rilascio defalcando dalla stessa l'importo proporzionalmente determinato relativo alla parte di concessione "a disposizione" (senza feretro) ancora non utilizzata. Alla scadenza dei trenta anni di detta nuova concessione (con feretro) si potrà rinnovare la stessa per la durata di dieci anni.

2 - nel caso di loculo per il quale sia stato concluso il periodo di trenta anni dalla concessione "a disposizione" (senza feretro) e si sia già in presenza di rinnovo decennale della stessa, al momento dell'occupazione con feretro si dovrà rilasciare una nuova concessione di durata trentennale per la quale dovrà essere corrisposta la tariffa vigente al momento del rilascio defalcando dalla stessa l'importo proporzionalmente determinato relativo alla parte di concessione "a disposizione" (senza feretro) decennale ancora non utilizzata. Alla scadenza dei trenta anni di detta nuova concessione (con feretro) si potrà rinnovare la stessa per la durata di dieci anni.

3 - nel caso di loculo prima oggetto di "concessione a disposizione" (senza feretro) e, a seguito di concessione comunque denominata e di qualsiasi durata, poi occupato con feretro, si dovrà rettificare la concessione in essere in modo che sia garantita la durata trentennale della concessione con feretro. Dovrà essere corrisposta la tariffa vigente al momento della rettifica della concessione defalcando dalla stessa l'importo proporzionalmente determinato relativo alla parte di concessione (con feretro) ancora non utilizzata.

Alla scadenza dei trenta anni di detta rettifica di concessione si potrà rinnovare la stessa per la durata di dieci anni.

Nei casi di spostamento di salme in un altro loculo del cimitero comunale prima della scadenza di trenta anni, a scopo di riavvicinamento ad altri familiari defunti, nelle ipotesi previste dall'art. 39 del presente regolamento, sarà stipulato un nuovo atto di concessione mantenendo la scadenza della concessione originaria.

d) Le celle-ossario richieste per l'inserimento di cassetta con resti mortali provenienti da esumazione/estumulazione sono concesse per un periodo di 20 anni non prorogabili.

Le celle-ossario richieste per la tumulazione di urne cinerarie contenenti le ceneri provenienti da cremazione di cadavere sono concesse per un periodo di 30 anni. La relativa concessione può essere rinnovata, per una sola volta, per ulteriori dieci anni.

Le celle-ossario attualmente occupate da urne cinerarie provenienti dalla cremazione di cadavere e con contratto di 20 anni possono essere prorogate, alla scadenza, per ulteriori 10 anni.

Le tariffe di concessione e di rinnovo sono determinate e aggiornate con provvedimento della Giunta Comunale.

Le concessioni di cui sopra non possono essere rinnovate o prorogate oltre i termini sopra indicati.

Alla scadenza delle stesse il Comune rientra nella piena disponibilità delle aree e dei manufatti.

Articolo 56 (modalità di concessione)

La successione delle concessioni relative alle aree per inumazione, ai loculi ed alle celle-ossario è determinata con il criterio della stretta continuità tra una sepoltura e quella successiva e con l'andamento indicato nel piano regolatore cimiteriale.

La concessione è assegnata soltanto in presenza di feretro per i loculi e per le aree nei campi di inumazione privati, e di urna per le celle-ossario, a richiesta del coniuge, se vivente, o dei parenti in linea retta e/o collaterale fino al 2° grado—ai sensi della Legge Regionale 9-11-2004 n. 6 modificata con Regolamento Regionale n. 1 del 6-2-2007. Di norma il titolare della concessione è il coniuge superstite o il parente più prossimo del defunto individuato secondo gli artt. 74 e ss. del Codice Civile.

La concessione stessa non può essere trasferita a terzi ma soltanto retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 57 (uso delle sepolture private)

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 58 (manutenzione delle sepolture private)

La manutenzione delle tombe costruite dai privati (famiglie e collettività) spetta integralmente a loro stessi. Tale manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse di prescrivere in quanto ritenuta indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro che di sicurezza o igiene.

La manutenzione delle sepolture private costruite dal Comune e concesse in uso compete al Comune stesso, sia per gli interventi ordinari che straordinari, ad esclusione dell'ordinaria pulizia e di quelli relativi alle parti decorative e di arredo realizzate o installate dai concessionari, che spettano agli stessi.

Articolo 59 (costruzione di manufatti privati)

Le concessioni in uso delle aree di cui alla lettera a) del precedente articolo 55 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'articolo 65 ed alla esecuzione delle relative opere nel termine indicato nel titolo che lo autorizza ad iniziare i lavori, pena la decadenza in caso di ulteriore inerzia a seguito di esplicita diffida adottata dal Responsabile del servizio tecnico edilizia privata e notificata a termini di legge.

Articolo 60 (revoca)

Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del Comune rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione, adeguamento o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico che coinvolga il cimitero.

Verificandosi questi casi la concessione in atto viene revocata dal Responsabile del Servizio Contratti, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso a titolo gratuito agli aventi diritto, ove possibile, l'uso di equivalente sepoltura per il residuo tempo spettante secondo l'originaria concessione, ovvero per 99 anni nel caso di perpetuità del titolo revocato, rimanendo a carico del Comune stesso le spese per la traslazione delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Il provvedimento dovrà essere notificato al concessionario con almeno un mese di anticipo rispetto alla data prevista per le operazioni di sgombero. In caso di irreperibilità del medesimo o di altri aventi titolo il provvedimento stesso dovrà essere affisso all'albo comunale e presso il cimitero per almeno sessanta giorni, con scadenza della pubblicazione anteriore di un mese alla data delle operazioni di traslazione delle salme. Fermi i predetti adempimenti, la traslazione avrà luogo, nel giorno indicato, anche in assenza dei concessionari.

Articolo 61 (decadenza)

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma, dalle ceneri o dai resti per i quali era stata richiesta, entro sessanta giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione.
- b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.
- c) Nel caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, di cui al precedente articolo 56.
- d) Quando non si provveda alla costruzione delle opere nei termini fissati dal precedente articolo 59.

- e) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal precedente articolo 58.
- f) Quando vi sia grave inadempienza degli obblighi stabiliti nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione, nei casi di cui alle lettere e) ed f), è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e presso il cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.

La decadenza è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Contratti, sentita la Giunta Comunale in ordine alla gravità dei fatti rilevati rispetto alle suesposte condizioni di decadenza.

Articolo 62 (provvedimenti conseguenti alla decadenza)

Pronunciata la decadenza della concessione il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dispone, ove necessario, la traslazione delle salme, resti mortali, ceneri, rispettivamente nel campo comune di inumazione o nell'ossario comune. A seguito della rimozione dei resti il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può disporre la demolizione o il restauro o la modifica dei manufatti a seconda delle necessità.

Articolo 63 (estinzione delle concessioni)

Le concessioni si estinguono o per impossibilità di ulteriore rinnovo o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ai sensi del precedente articolo 57, senza che entro la data di scadenza, ovvero entro il termine indicato negli avvisi di cui ai precedenti articoli 37 e 39, sia stata presentata domanda di rinnovo, ove ammessa.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per tombe di famiglia e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti e ceneri, gli stessi vengono collocati dal Comune nel campo di inumazione o nell'ossario comune secondo necessità, previo congruo preavviso ai concessionari se reperibili.

TITOLO IV **LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO** **IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

CAPO I **imprese e lavori privati**

Articolo 64 (accesso al cimitero)

Per l'esecuzione dei lavori relativi a nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, che non siano riservati al Comune, gli interessati possono avvalersi di imprenditori e maestranze a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra i soggetti incaricati debbono munirsi di specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio tecnico edilizia privata, il quale avrà cura di verificare che i medesimi siano abilitati all'esecuzione dei lavori e che siano coperti da idonea garanzia assicurativa per i danni che potessero verificarsi a carico di cose o persone.

Articolo 65 (costruzione e modifica di sepolture)

I progetti di costruzione e di modifica delle sepolture private sono autorizzati dal Responsabile del Servizio tecnico edilizia privata, sentito il parere consultivo della Commissione Edilizia e quello vincolante del Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ASL, fatti salvi gli

eventuali nulla osta, pareri o autorizzazioni di altri organi competenti in funzione di specifici vincoli, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del d.P.R. n. 285/90 ed al presente regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene determinato il numero delle salme che possono essere collocate nel sepolcro.

Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve creare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Articolo 66 (responsabilità connesse ai lavori)

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 65 e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti delle maestranze o degli imprenditori ai quali i lavori stessi sono stati affidati.

Articolo 67 (recinzione area di lavoro, materiali di scavo)

Nella costruzione, riparazione e modifica delle sepolture private, l'esecutore deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, allo scopo di evitare danni a persone o cose, con particolare attenzione alla sicurezza dei visitatori.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate con perfetta ripulitura e ripristino del terreno occupato e delle opere eventualmente danneggiate, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 66.

Articolo 68 (introduzione e deposito di materiali)

L'accesso ed il movimento dei mezzi necessari alle operazioni di cui agli articoli precedenti sono consentiti previa autorizzazione del Responsabile del Servizio tecnico edilizia privata

I lavori di taglio e sgrossatura dei materiali lapidei devono essere eseguiti all'esterno del cimitero.

Le adiacenze dell'area di lavoro recintata devono presentarsi in ogni momento perfettamente pulite e ordinate. In caso di inadempienza, salva la revoca delle autorizzazioni, il comune può disporre l'intervento diretto del proprio personale a spese del concessionario.

Articolo 69 (orario di lavoro)

L'orario di lavoro da osservarsi all'interno del cimitero da parte delle maestranze di cui sopra è stabilito dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, sentito l'ufficio tecnico comunale, salvi i soli interventi che non possono essere effettuati in orari diversi. Tali interventi devono essere esplicitamente autorizzati dal Responsabile del Servizio tecnico edilizia privata.

Qualsiasi lavoro in corso presso il cimitero nel periodo tradizionalmente destinato alla commemorazione dei defunti dev'essere sospeso in tale ricorrenza, secondo quanto disposto da specifico provvedimento del Responsabile del Servizio tecnico edilizia privata.

Articolo 70 (vigilanza sui lavori)

Il Responsabile del servizio tecnico edilizia privata vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme al progetto approvato ed alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi. Egli può impartire le disposizioni che si rendono necessarie per ricondurre le opere a piena conformità e deve segnalare al Responsabile del servizio di polizia mortuaria gli elementi che comportano l'adozione di provvedimenti di sua competenza. Accerta inoltre, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere e propone all'ufficio di ragioneria, se necessario, la restituzione o lo svincolo di eventuali cauzioni depositate a garanzia di tale condizione.

Articolo 71 (obblighi e divieti per il personale addetto al cimitero)

Fermo restando quanto previsto dalle norme generali vigenti, dal regolamento organico e dal contratto collettivo in materia di rapporto di lavoro, il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto all'osservanza del presente regolamento ed al controllo di tale osservanza anche da parte di chiunque abbia accesso al cimitero.

In particolare è tenuto:

- A mantenere un comportamento cortese e dignitoso nei confronti del pubblico.
- A fornire ai visitatori tutte le indicazioni richieste per quanto di sua competenza.
- A collaborare con gli altri organi comunali, con la ASL e con l'Autorità Giudiziaria allo scopo di agevolare il più possibile lo svolgimento delle rispettive attività all'interno del cimitero.

In particolare non gli è consentito:

- Eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati.
- Ricevere compensi o liberalità, sotto qualsiasi forma e da parte di chiunque, per servizi connessi al cimitero.
- Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la contravvenzione agli obblighi o divieti anzidetti e agli altri contenuti nel presente regolamento, costituisce violazione disciplinare.

Il personale addetto al cimitero è sottoposto alle vaccinazioni prescritte dal Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ASL ed ai relativi richiami.

CAPO II **imprese di pompe funebri**

Articolo 72 (funzioni e licenza)

Le imprese di pompe funebri possono, a richiesta degli interessati:

- Svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alla famiglia del defunto, sia presso gli uffici comunali che presso le parrocchie ed enti di culto o altri servizi competenti.
- Fornire feretri e relativi accessori.
- Occuparsi della salma.
- Effettuare il trasporto della salma in o da altri Comuni.

Le imprese stesse, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.-32 comma 1 e segg. del Regolamento Regionale n. 6/2004 come modificato dall'art. 1 comma 1 del Regolamento Regionale n. 1/2007, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa per il carro funebre rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dall'art. 37 del Regolamento Regionale n. 6/2004 come modificato dall'art. 1 comma 1 del Regolamento Regionale n. 1/2007.

Articolo 73 (divieti)

Alle imprese di pompe funebri è fatto divieto:

- Di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza.
- Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.
- Di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

CAPO I **disposizioni varie**

Articolo 74 (sepoltura gratuita di cittadini illustri o benemeriti)

All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri e Benemeriti" ove il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà disporre per l'assegnazione gratuita, e senza spese, di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

L'assegnazione gratuita di ogni loculo o cella-ossario è deliberata dal Consiglio Comunale.

Articolo 75 (schedario e mappa)

Presso gli uffici comunali è tenuto il registro-schedario di cui al precedente articolo 5. Esso è collegato alla mappa del cimitero e delle concessioni cimiteriali. Entrambi vengono tenuti costantemente aggiornati, a cura del Responsabile del Servizio Contratti, in funzione delle variazioni che intervengono nelle concessioni e nel cimitero.

La mappa e lo schedario costituiscono, fino a prova contraria, documenti probatori della situazione delle concessioni e delle loro variazioni.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde il numero indicato sul loculo, sulla cella-ossario o sulla lapide della fossa di inumazione privata.

Nello schedario devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:

- Generalità del defunto.
- Data del decesso.
- Data della tumulazione o della inumazione.
- Data della tumulazione o della inumazione seguite a trasferimenti dei resti mortali per qualsiasi evento, con sommaria descrizione dell'evento stesso.
- Data, numero e natura della concessione e relativa scadenza.
- Data e numero dei provvedimenti di rinnovo o di proroga della concessione e relativa scadenza.
- Generalità del concessionario o dei concessionari.
- Variazioni di titolarità della concessione.

Articolo 76 (scadenzario)

Il Responsabile del Servizio Contratti redige e aggiorna costantemente lo scadenziario delle concessioni cimiteriali, allo scopo di poter disporre, alle scadenze previste, tutti gli adempimenti e le operazioni previste dal presente regolamento.

Articolo 77 (Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali)

Il personale addetto è tenuto a redigere il registro delle operazioni cimiteriali e ad aggiornarlo, entro la giornata, ogni volta che vengono eseguite operazioni cimiteriali con obbligo di registrazione, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del d.P.R. n. 285/90, dandone tempestiva notizia al Responsabile del Servizio Contratti per l'aggiornamento della mappa e dello schedario.

CAPO II

disposizioni transitorie e finali

Articolo 78 (efficacia delle disposizioni del regolamento)

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano, con le specifiche deroghe esplicitamente indicate, anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Il vigente regolamento di polizia mortuaria cessa di avere applicazione a partire dall'entrata in vigore del presente.

Articolo 79 (responsabilità verso i cointeressati)

Chiunque proponga istanza volta ad ottenere i servizi e le concessioni di cui al presente regolamento, agisce in nome e per conto e con il presunto consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazioni il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità e si ritiene e mantiene estraneo alle azioni che ne possono conseguire.

Eventuali provvedimenti verranno adottati nello stretto ambito della propria competenza mantenendo lo stato di fatto, ove possibile, fino a raggiunte e formalizzate intese tra le parti o fino a sentenza del giudice di ultima istanza passata in giudicato.

Articolo 80 (Responsabile del servizio)

Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria svolge i compiti che gli sono affidati dal presente regolamento, adotta gli atti e dispone gli interventi per i quali è competente ai sensi dello statuto comunale e dei regolamenti adottati in attuazione del medesimo.

Articolo 81 (tombe di famiglia e per collettività. Mutamento rapporto concessorio)

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del Regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo all'atto di riconoscimento da parte del Responsabile del Servizio Contratti.

I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione perpetua in altra a tempo determinato.

Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui sopra.

Articolo 82 (rimesse di carri funebri esistenti)

Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico-sanitari previsti dall'articolo 21 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e che gli interessati richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 83 (norme generali)

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento trovano piena applicazione le norme generali relative alla polizia mortuaria, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 84 (tariffario)

Il tariffario individua tutte le concessioni ed i servizi cimiteriali per i quali è previsto il pagamento di un corrispettivo al Comune ai sensi delle norme vigenti in questa materia, con la sola esclusione di quelli che il regolamento rinvia a separati provvedimenti.

I rispettivi importi sono determinati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni e tenendo conto dei seguenti criteri:

- Il corrispettivo per le concessioni temporanee di aree o manufatti deve essere correlato agli importi attualmente applicati, al costo delle opere costruite dal Comune ed alle previsioni di costo delle relative manutenzioni.
- Il pagamento del corrispettivo, sia per prima concessione sia per rinnovo di loculo, fossa a terra e ossario individuale oltre che per le spese dei servizi cimiteriali deve sempre avvenire in unica soluzione.
- Il pagamento per i lavori cimiteriali richiesti dai parenti per traslazioni, estumulazioni ed esumazioni deve essere corrisposto in anticipo prima che i lavori siano eseguiti..

TITOLO VI
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

CAPO I
generalità

Articolo 85 (riferimenti normativi)

Il piano regolatore cimiteriale che segue è stato redatto ai sensi degli articoli dal 54 al 59 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e costituisce parte integrante del presente regolamento. Come tale deve essere osservato e fatto osservare.

Articolo 86 (finalità)

Esso costituisce il riferimento fondamentale per tutti gli interventi modificativi dell'attuale assetto edilizio ed amministrativo del cimitero e per la gestione delle concessioni a tempo determinato delle aree e dei manufatti cimiteriali.

Per i suddetti scopi individua e propone l'assetto attuale del cimitero ed il suo ulteriore sviluppo, delimitando le varie zone destinate ad ospitare i campi per le inumazioni ed i loculi per le tumulazioni, sia comuni che private, nonché per gli ossari e le sepolture speciali.

Articolo 87 (dimensionamento)

Le previsioni di riequilibrio delle strutture cimiteriali sono strettamente legate, oltre che alle rilevazioni statistiche di supporto, quali risultano nella relazione tecnica riportata in calce al presente regolamento di polizia mortuaria - piano regolatore cimiteriale, alle disposizioni dei medesimi che riguardano la gestione delle concessioni di aree, loculi e celle-ossario, con il fine di realizzare rotazioni adeguate al mantenimento definitivo dell'equilibrio progettato, senza ulteriori ampliamenti del complesso.

Articolo 88 (area di rispetto e possibilità di espansione)

L'area di rispetto di cui all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 è individuata nell'estratto del piano regolatore generale vigente contenuto nella relazione tecnica, nonché nell'allegata tavola n. 3: "Planimetria generale di progetto".

Il piano regolatore cimiteriale mantiene invariata detta delimitazione e contiene le previsioni di adeguamento all'interno della cinta muraria dalla quale hanno origine i cinquanta metri di profondità dell'area stessa.

L'assetto territoriale all'interno ed all'esterno dell'area di rispetto non consente ulteriore espansione del complesso cimiteriale, se non per i percorsi di servizio e le sistemazioni esterne.

Articolo 89 (indagine geologica)

L'area interessata dal riequilibrio previsto dal piano è stata oggetto di specifica indagine geologica, conclusa il 3 novembre 1982 con esito di piena idoneità per gli interventi previsti dal medesimo.

Articolo 90 (documentazione)

Il piano regolatore del cimitero di Sale Marasino si compone di:

- 1) Generalità e norme di cui al titolo VI del presente regolamento.
- 2) Relazione tecnica di analisi e dimensionamento, riportata in calce al presente regolamento di polizia mortuaria-piano regolatore cimiteriale, che comprende anche le tavole di rilievo e di progetto dei campi di inumazione.

- 3) Elaborati grafici: -Tavola n. 1: “Inquadramento dei servizi urbani e dei percorsi di collegamento”
-scala 1 : 500.
-Tavola n. 2: “Planimetria di rilievo del cimitero” -scala 1 : 200.
-Tavola n. 3: “Planimetria di progetto del cimitero” -scala 1 : 200.

Articolo 91 (revisione)

Il piano regolatore cimiteriale è revisionato, ed eventualmente modificato in funzione delle conseguenti risultanze, in via ordinaria ogni dieci anni ed in via straordinaria ogni volta che se ne manifesti la necessità.

Articolo 92 (composizione attuale e assetto finale del cimitero)

Lo stato di fatto e le previsioni di sviluppo del cimitero sono rappresentati, con tutti gli elementi significativi ai fini del presente piano regolatore, rispettivamente nella tavola n. 2 e nella tavola n. 3.

CAPO II
norme di attuazione

Articolo 93 (riferimenti)

Le presenti norme sono strettamente connesse alla documentazione di cui al precedente art. 90 ed agli schemi di cui al successivo art. 94.

Articolo 94 (successione delle concessioni)

Le concessioni dei loculi, delle celle-ossario e delle aree per le fosse di inumazione seguono rigorosamente il criterio della successione senza soluzione di continuità tra un elemento e il successivo.

L'andamento è rappresentato nei tre prospetti che seguono.

Articolo 95 (Computo dei loculi)

-Esistenti	n.	1.224
-Previsti nel progetto di adeguamento	n.	250
-Capacità complessiva finale	n.	1.474

I loculi mancanti per la realizzazione della rotazione permanente dovranno essere costruiti, per mezzo di interventi-stralcio relativi a corpi di fabbrica collocati in stretta successione, nell'arco temporale di quindici anni, onde sopperire tempestivamente al fabbisogno evidenziato nei diagrammi di analisi e proiezione di cui alla relazione tecnica.

Articolo 96 (computo delle celle-ossario)

-Esistenti	n.	48
-Da realizzare con gli interventi relativi ai loculi	n.	170
-Capacità finale	n.	218

Ulteriore disponibilità di celle-ossario verrà realizzata mediante riconversione a tale uso dei loculi che si renderanno disponibili, a medio termine, per il raggiunto equilibrio della rotazione programmata ed il prevedibile recupero di eccedenze.

Articolo 97 (computo loculi nelle sepolture speciali)

-Esistenti	n.	222
-Da realizzare mediante riallineamento	n.	26
-Capacità complessiva finale	n.	248

Le tombe di famiglia o per collettività che torneranno nella disponibilità del comune al termine del diritto d'uso privato saranno riassegnate mediante concessione a tempo determinato, con le modalità previste dal titolo III del regolamento.

A seguito del trasferimento dei resti mortali, conseguente al predetto esaurimento del diritto d'uso, verranno collocate le lapidi corrispondenti ai nuovi feretri deposti nei rispettivi loculi. La modifica verrà evidenziata soltanto in lato di monte del porticato che ospita le tombe di famiglia, conservando e sottoponendo a solo restauro conservativo la facciata monumentale che le caratterizza.

Articolo 98 (Computo delle fosse di inumazione)

A) Situazione attuale:

-Fosse complessive della quali:	n.	395
-Occupate	n.	298
-Libere	n.	97
-Recuperabili	n.	263

B) Ipotesi di progetto:

-Previste nei campi comuni	n.	15
-Previste nei campi privati	n.	207
-Previste nei campi speciali	n.	15
-Capacità complessiva finale	n.	237

I campi di inumazione verranno mantenuti con la massima superficie a verde, compatibilmente con la formazione di vialetti accessibili per l'accostamento ai piedi della tomba.

La contrazione delle fosse di inumazione previste dal piano regolatore, rispetto alla disponibilità attuale, deriva dal nuovo disegno dei contorni e dei vialetti di accesso e servizio, per i quali è prevista l'accessibilità ai sensi del d. P. R. 24 luglio 1996, n. 503.

I nuovi perimetri verranno progressivamente realizzati, mediante idonei schemi operativi e programmi di intervento disposti dal Responsabile del Servizio tecnico Lavori Pubblici, nel corso delle operazioni di recupero delle fosse di inumazione giunte a scadenza o comunque recuperabili.

Articolo 99 (lapidi per i loculi e per le celle-ossario)

Le lapidi da collocare a chiusura dei loculi e delle celle-ossario devono essere realizzate sul supporto lapideo fornito dal Comune, secondo i modelli che il medesimo elabora per ogni singolo tipo di sepoltura.

Nei casi in cui la concessione precaria del loculo o della cella - ossario preveda l'acquisto e l'installazione della lapide a cura e spese del concessionario, tale manufatto dovrà essere del medesimo materiale ed avere le stesse caratteristiche dei più diffusi tra quelli collocati nelle immediate adiacenze.

Articolo 100 (Lapidi, cippi e piani d'appoggio per inumazioni private)

Le lapidi, i cippi ed i piani d'appoggio devono conformarsi ai modelli indicativi proposti dal Comune riportati nelle pagine seguenti, sia per i materiali che per le dimensioni e le sagomature.

Sono consentite soluzioni diverse per i materiali e le dimensioni, ma soltanto su specifica autorizzazione del Responsabile del Servizio tecnico edilizia privata, confortata dal favorevole parere della Commissione Edilizia.

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - RELAZIONE TECNICA

Premesse:

La presente relazione è riportata in calce al testo del regolamento di polizia mortuaria, del quale costituiscono parte integrante le disposizioni del piano regolatore cimiteriale, per mantenere l'omogeneità dell'impianto normativo dei due citati strumenti, la cui impostazione è strettamente

connessa e conseguente alle analisi condotte ed alle proiezioni sviluppate sulla scorta dei dati disponibili, quali risultano nella descrizione e nei grafici che seguono.

Tiene conto altresì delle manifestazioni di volontà che i rappresentanti comunali hanno anticipato in ordine alle scelte significative che informano il nuovo regolamento di polizia mortuaria, fermi restando i principi contenuti nelle norme di riferimento.

E' stata quindi ricondotta alla scelta di adeguamento, e non di ampliamento, dell'impianto relativo a loculi e ossari, alla luce dell'accertata necessità di mantenere gli interventi edilizi all'interno dell'attuale cinta del cimitero nonché dei risultati delle verifiche compiute allo scopo di definire la dotazione complessiva di loculi e ossari idonea a consentire la rotazione permanente delle concessioni private, senza ulteriori ampliamenti, come verrà dimostrato nel seguito di questa relazione.

Il piano tiene conto inoltre dei vincoli di coordinamento contenuti nel progetto redatto dal Geom. Gianfranco Bellegrandi di Sale Marasino in data 21-11-1995 e approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 209 del 28 novembre 1995.

-Quadro delle esigenze e delle prestazioni:

A) Esigenze:

Le indagini e le analisi condotte allo scopo di definire i fabbisogni e le relative risposte, hanno consentito di individuare la sostanziale adeguatezza della superficie adibita alle inumazioni, fatta salva una possibile decisa inversione di tendenza nella richiesta di sepoltura per inumazione piuttosto che per tumulazione -inversione di cui si avvertono i segni negli ultimi anni-, e la necessità di realizzare un ulteriore blocco di colombari per complessivi duecentocinquanta loculi e centosettanta celle-ossario, queste ultime recuperabili anche mediante riconversione dei loculi giunti a scadenza e non più rinnovati.

I grafici analitici che seguono, correlati alle relative tabelle, per quanto riguarda loculi e ossari, nonché la planimetria di rilievo per quanto riguarda le inumazioni, dimostrano tale assunto in modo esaustivo.

E' tuttora in corso una indagine comparativa tra la situazione riscontrata in Sale Marasino e quella riscontrabile in altri Comuni, con particolare riferimento al rapporto popolazione residente/dotazione di loculi e ossari ed alle norme di regolamento che disciplinano le concessioni di tali manufatti ai privati, allo scopo di valutarne le risultanze e tenerne conto nella definizione di eventuali successive modifiche al regolamento di polizia mortuaria per quanto riguarda la rotazione delle concessioni. Tale indagine non presenta ancora un riscontro significativo poichè manca tuttora un numero rilevante di risposte.

Elenco dei grafici:

-Grafici n. 1 e n. 2: "Rilevazione dati demografici dal 1948 al 30-10-1996": Costituisce un riferimento orientativo di base, utilizzato con coefficienti correttivi di segno negativo per il progressivo allungamento della vita media e di segno positivo per l'accertato invecchiamento della popolazione locale. I dati mancanti non sono stati reperiti nelle fonti disponibili.

-Grafici n. 3 e n. 4: "Andamento dei decessi e relative inumazioni": Tendono a dare conto, mediante due modalità di rappresentazione, del manifestarsi di una inversione di tendenza nella scelta tra la tumulazione e l'inumazione.

-Grafico n. 5: "Tumulazioni e inumazioni in rapporto al numero dei morti": Manifesta da altra angolatura la richiamata tendenza.

-Grafico n. 6: "Rapporto nati/morti e tumulati": Traccia l'andamento della curva relativa alle tumulazioni, confrontata con quelle degli eventi demografici, nel periodo considerato.

-Grafico n. 7: “Rapporto tra concessioni, tumulazioni e prenotazioni”: Rappresenta i parametri amministrativi, nella forma delle concessioni e delle disposizioni regolamentari, nel loro evolversi rispetto alle operazioni di effettiva tumulazione.

-Grafico n. 8: “Comparazione tra fabbisogno e disponibilità nella situazione attuale”: Presenta il livello di copertura del fabbisogno, definito sia con stretta aderenza ai dati di analisi che con l'introduzione di un coefficiente correttivo di sicurezza, riferito alla disponibilità presunta negli anni dal 1996 al 2026 in tre distinte ipotesi: a) rinnovo di tutte le concessioni in scadenza per la durata di ulteriori dieci anni; b) scadenza trentennale delle concessioni in atto senza alcun rinnovo; c) rinnovo delle concessioni in scadenza nella misura stimata del 60%, che è l'ipotesi più attendibile alla luce dei comportamenti rilevati.

-Grafico n. 9: “Comparazione tra fabbisogno e disponibilità nell'ipotesi di progetto”: Traccia l'andamento degli stessi parametri indicati nel grafico n. 8 tenendo conto della costruzione di ulteriori 250 loculi a partire dal 1997.

-Grafico n. 10: “Andamento delle inumazioni dal 1927 al 1997”: Dimostra l'idoneità dei campi di inumazione esistenti e previsti a far fronte, anche con la contrazione del numero di fosse realizzabili con l'inserimento dei vialetti di accesso e servizio, al fabbisogno prevedibile, determinato in relazione al normale periodo di rotazione di dieci anni, ponendo a base di calcolo le inumazioni eseguite nell'ultimo decennio (dal 1987 al 1996), incrementate del 50%, come prescritto dall'art. 58 del d. P. R. 10-9-1990, n. 285.

Si è considerato il numero delle fosse, e non la loro superficie, in quanto condizione più sfavorevole a causa del progettato aumento dell'ingombro complessivo di ogni singola fossa.

Negli ultimi dieci anni sono state effettuate n. 29 inumazioni, il che porterebbe, tenuto conto della maggiorazione imposta dal richiamato art. 58, alla previsione di campi di inumazione idonei ad accogliere n. 45 fosse complessivamente.

Dall'integrazione dei dati riportati all'art. 98 del regolamento-piano regolatore, si desume una disponibilità complessiva pari a n. 58 fosse di inumazione libere e n. 157 recuperabili per trascorso decennio dall'inumazione, che garantisce anche la copertura del fabbisogno per eventi eccezionali.

Sottraendo a tale disponibilità le fosse collocate nel campo riservato alle inumazioni speciali si perviene alla disponibilità effettiva pari a n. 50 fosse libere e n. 145 fosse recuperabili.

I dati esposti considerano, come dichiarato e come dovuto, l'arco temporale di rotazione pari a dieci anni. Di ciò dovrà essere tenuto conto in modo rigoroso nella disciplina delle concessioni private relative alle fosse di inumazione, qualora si preveda un tempo di permanenza delle spoglie mortali superiore a quello di dieci anni qui considerato.

Nel corso delle indagini preliminari e dei confronti con i rappresentanti del Comune sono emerse ulteriori esigenze, non strettamente legate all'adeguamento delle dotazioni interne del cimitero ma ritenute indispensabili per conferire allo stesso il definitivo assetto, sia interno che esterno, con la realizzazione degli interventi necessari a tale scopo, ed in particolare di quelli relativi alla funzionale e dignitosa sistemazione delle pertinenze esterne ed alla conseguente acquisizione delle aree coinvolte, non ancora ricomprese nel demanio comunale.

B) Prestazioni:

Il piano recepisce le esigenze sopra indicate, nonché quelle che derivano dalle analisi condotte e dalle scelte amministrative, le sviluppa distintamente e ne traccia la realizzazione mediante una successione coordinata di interventi, di per sé autonomamente funzionali ma sempre strettamente correlati alla previsione progettuale complessiva, nel rispetto di una scelta distintiva di fondo, costituita dalla separazione, sia fisica che amministrativa, tra i lavori di adeguamento del complesso cimiteriale in senso stretto, e quindi all'interno della relativa cinta, e quelli di accessibilità e sistemazione esterna, legati sia alla funzione cimiteriale che a quella urbanistica più generale.

-Inquadramento territoriale e previsioni di adeguamento definitivo:

Gli interventi ritenuti necessari per il raggiungimento di un equilibrio complessivo permanente dell'impianto cimiteriale, delle sue pertinenze e dei collegamenti con i servizi urbani, si sviluppa su due distinti livelli: quello del completamento del complesso edilizio in senso stretto, all'interno dell'attuale cinta del cimitero, e quello della sistemazione esterna, da condursi mediante lotti funzionali tra loro correlati ma sostanzialmente autonomi nella fase realizzativa.

Per quanto riguarda le sistemazioni esterne e le connessioni al tessuto urbano, in questa sede ci si è limitati a studiarne e svilupparne l'inquadramento territoriale e l'adeguamento funzionale, con particolare riferimento ai percorsi.

Si è quindi prevista la costruzione di un'ultima stecca di colombari, nei quali vengono collocati n. 250 loculi e n. 170 celle-ossario, la trasformazione dell'attuale cappella in uno spazio aperto e protetto con pluralità di funzioni, tra cui quelle di cerniera distributiva e di punto di incontro e di preghiera.

L'eventuale ulteriore fabbisogno di celle-ossario, che può essere ipotizzato nel caso in cui si consolidi la tendenza, ora appena percepibile, alla richiesta di sepoltura per inumazione piuttosto che per tumulazione, troverà risposta nella trasformazione di alcune porzioni dei colombari esistenti per tale diversa funzione, posto che al consolidarsi della richiamata tendenza corrisponderà una maggiore disponibilità di loculi.

I nuovi manufatti sono collocati in posizione speculare rispetto all'ultimo blocco costruito, si pongono in perfetta simmetria con esso fino alla chiusura dell'attuale spazio vuoto verso SUD, e completano in modo definitivo l'impianto cimiteriale all'interno della cinta attuale, che resta confermata ed invariata.

Le caratteristiche costruttive ed i materiali da impiegare sono analoghi e coerenti rispetto a quelli utilizzati nell'ultimo intervento richiamato, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e delle citate indicazioni di coordinamento.

Quanto al completamento della dotazione di loculi e celle-ossario, in funzione del fabbisogno rilevato e dimostrato nell'analisi preliminare, ed alla realizzazione della nuova camera mortuaria, ci si è conformati alle scelte architettoniche leggibili nell'esistente, con particolare riferimento agli interventi degli anni più recenti, nonché alle indicazioni di coordinamento contenute nel richiamato progetto "Bellegrandi" e fatte proprie dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Brescia con il parere di competenza per il vincolo di cui alla legge n. 1089/39.

La definizione del nuovo accesso, con caratteristiche di punto di incontro, di cerniera distributiva e di spazio per modeste funzioni liturgiche, studiata in un primo approccio progettuale secondo linee circolari con copertura a cupola, si è attestata nella forma del tempietto a geometria regolare, costituito da colonne disposte su pianta ottagonale, e da copertura a spicchi di piramide. Questa tipologia consente di correlarsi adeguatamente all'architettura complessiva dell'impianto cimiteriale, pur evidenziando la precisa funzione di questo importante elemento compositivo, allo stesso tempo chiusura di un contorno, filtro distributivo e luogo di incontro e di culto.

Le scelte in ordine ai collegamenti ed alle sistemazioni esterne rispondono alla necessità, leggibile sul territorio ed insistentemente richiamata da parte dei rappresentanti del Comune, di realizzare un nuovo accesso al cimitero ed un suo più riservato e razionale raccordo al tessuto urbano, allo scopo di svincolare queste funzioni dall'attuale pericolosa interferenza con la strada statale n. 510.

Rispondono anche all'istanza di adeguato inserimento urbanistico di ampio respiro, tale da collegare tra loro i punti cardine della vita sociale, anche nelle sue manifestazioni di carattere religioso.

Sotto questo profilo, come si può agevolmente rilevare dai grafici appositamente predisposti, il progetto individua gli elementi di raccordo che costituiscono le premesse per la realizzazione di percorsi privilegiati e protetti che connettono le suddette funzioni.

-Indagine geologica:

L'idoneità dell'area interessata dall'adeguamento in progetto e dalle sistemazioni esterne è dimostrata dalla indagine condotta in tale senso nel 1982 da parte dello studio "TecnoDrill" di Brescia, i cui riscontri sono contenuti nella relazione sottoscritta dal geologo Dott. Carlo Fasser in data 3-11-1982.

La predetta relazione dichiara la piena idoneità dell'area cimiteriale e delle sue adiacenze in ordine alla costruzione di nuovi colombari nella zona interessata dal presente studio ed anche in relazione alle sistemazioni esterne, allora previste in un programma non completamente realizzato, che ora viene reimpostato con scelte diverse ma che riguarda sostanzialmente le stesse aree.

-Conformità urbanistica:

L'area in cui è prevista la realizzazione dei lavori di adeguamento della dotazione di loculi, ossari e attrezzature speciali, suddivisi in successivi lotti funzionali, come puntualmente individuata e contornata negli elaborati grafici allegati, è destinata ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico (F/1) secondo il piano regolatore generale vigente, con la parziale sovrapposizione di un vincolo a "verde di rispetto"

Il citato piano regolatore manifesta un palese errore di rappresentazione dello stato dei luoghi in quanto non indica nell'esistente i due corpi di fabbrica realizzati dopo il rilievo aerofotogrammetrico di supporto ma prima della stesura dello stesso piano.

Quanto sopra è agevolmente riscontrabile nell'allegata scheda che rappresenta un estratto del suddetto piano in tre distinte definizioni: a) quella che risulta formalmente approvata e vigente; b) quella di cui al punto a) con inseriti i corpi di fabbrica esistenti alla data di adozione dello strumento urbanistico in parola; c) quella conseguente all'approvazione del "progetto preliminare ampliamento cimitero", di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 19 dicembre 1996, n. 80.

Come risulta con tutta evidenza dalle predette rappresentazioni, il progetto di adeguamento dell'impianto cimiteriale si colloca all'interno della cinta esistente. Si rileva inoltre che il medesimo progetto si colloca pure all'interno del cimitero esistente rispetto al contorno posto a base della definizione dell'area di rispetto, ridotta a cinquanta metri ai sensi dell'art. 338 del regio decreto 27-7-1934, n. 1265 e dell'art. 57 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d. P. R. 21-10-1975, n. 803 e successive modifiche, come risulta dall'estratto di piano regolatore generale vigente inserito nella presente relazione.

Le necessarie correzioni degli errori accertati in ordine alla rappresentazione dello stato dei luoghi dovranno essere oggetto di specifiche varianti al piano urbanistico vigente.